

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Sentenza d'appello sulla competenza: conversione dell'esperito ricorso per cassazione nel mezzo d'impugnazione del regolamento di competenza effettivamente esperibile**

*Va impugnata con il mezzo del regolamento di competenza necessario, e non con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., la sentenza pronunciata in grado di appello soltanto sulla questione di competenza, senza alcuna decisione sul merito della causa, a nulla rilevando la condanna, nella sentenza, della restituzione degli importi pagati, in quanto pronuncia consequenziale a quella della competenza. Ciò posto, non ricorrono le condizioni per la conversione del ricorso per cassazione in regolamento di competenza (sulla base dell'applicazione del principio di conversione del mezzo di impugnazione formalmente esperito in quello effettivamente esperibile) qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato quando era già decorso il termine, previsto dall'art 47 c.p.c., per proporre regolamento di competenza, di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza sulla competenza.*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.4.2015, n. 7080**

...omissis...

4.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce la "violazione ex art. 360 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione agli artt. 10 e 38 c.p.c."

Il P. formula il seguente quesito: può il cumulo di domande ex art. 10 c.p.c. (nel caso in questione la domanda di estensione all'accertamento delle lesioni avanzata dal convenuto) determinare uno spostamento della competenza al giudice superiore, ove l'attore dichiara in modo inequivoco di contenere l'intero petitum nei limiti della competenza del giudice adito.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la "violazione ex art. 360 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione agli artt. 18, 19, 20, 38 c.p.c., L. n. 374 del 1991, art. 2, disposto L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, nonché falsa applicazione dell'art. 83 ter disp. att. (L'inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale)".

Formula il ricorrente, con il predetto motivo, due quesiti:

Il Primo. "Possono trovare applicazione gli artt. 18, 19, 20 e 38 c.p.c. competenza e art. 83 ter disp. att. c.p.c. attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale nella risoluzione del rapporto organico esistente tra la sede centrale del G.d.P di Roma e la sede distaccata dello stesso ufficio, dislocata nella 13<sup>a</sup> circoscrizione - Ostia?";

Il secondo. "Può il D.M. 11 ottobre 2000 derogare alla L. n. 374 del 1995, art. 2, istitutiva del giudice di pace, o questo dovrà, essendo fonte secondaria, essere disapplicata dal magistrato?".

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Il Collegio, preliminarmente, rileva che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata, non già con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., bensì, con il mezzo del regolamento di competenza necessario, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., in quanto si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, soltanto sulla questione di competenza, senza alcuna decisione sul merito della causa. Infatti, a nulla rileva la condanna, nella sentenza, della restituzione degli importi pagati, in quanto si tratta di pronuncia consequenziale a quella della competenza. E che, pertanto, non vale a rendere la sentenza impugnata come una pronuncia di merito (Cass. N. 8577/2013; Cass. n. 16193/2006).

Inoltre, il Collegio osserva,, che non ricorrono le condizioni per la conversione del ricorso per cassazione in regolamento di competenza, sulla base dell'applicazione del principio di conversione del mezzo di impugnazione formalmente esperito in quello effettivamente esperibile. Il ricorso per cassazione è stato notificato, in data 8 settembre 2008, quando era già decorso il termine, previsto dall'art 47 c.p.c. per proporre regolamento di competenza, di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza sulla competenza.

Considerato che le parti hanno avuto comunicazione della decisione della decisione del Tribunale di Ostia tramite biglietto di cancelleria, che reca la data del 31 agosto 2007, il termine per l'impugnazione ex art. 47 c.p.c., al momento della notifica del ricorso, era già decorso.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

p.q.m.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2014.